



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Div. XIV Organismi notificati e sistemi di accreditamento

**Pa.L.Mer Parco Scientifico  
Tecnologico del Lazio Meridionale  
Soc.C. a R.L.**

**Via Carrara, 12/A**

**04100 - LATINA**

*via p.e.c.*

**Oggetto: Direttiva 2014/32/UE – Decreto di autorizzazione alla certificazione CE**

Si trasmette, allegato alla presente, copia del Decreto con il quale codesta società è stata autorizzata ad esercitare attività di certificazione CE secondo la direttiva indicata in oggetto.

Si comunica al riguardo che il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato, pertanto, consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it); sezione "impresa", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità".

Infine si precisa che l'autorizzazione è stata rilasciata sotto condizione risolutiva in base a vostre dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, della Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Si avvisa, pertanto, che l'Amministrazione procederà a revoca qualora abbia conoscenza del mancato possesso dei requisiti di cui alla Comunicazione antimafia sopra citata.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Antonella d'Alessandro)

Allegato: decreto di autorizzazione



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA  
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;
- VISTO** il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione);
- VISTA** la Circolare MiSE Prot. 79499 del 21 marzo 2016 concernente, fra l'altro, lo stato dell'iter del provvedimento di recepimento della predetta Direttiva e la sua diretta applicabilità in quanto rifusione di norme già vigenti, nonché per il suo carattere di autoesecutività;
- VISTA** la Convenzione del 06 luglio 2015, che rinnova la precedente del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di



riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della DIRETTIVA 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura, nonché successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITA** la delibera del 10 febbraio 2016 (DC2016UTL013- Prot. DGMCCVNT n. 0058837 del 02/03/2016) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale è stato aggiornato alla Società Pa.L.Mer. Parco Scientifico Tecnologico del Lazio Meridionale Soc. Consortile a r.l. il certificato di accreditamento ai sensi della Direttiva 2014/32/UE;

**VISTA** l'istanza della Società Pa.L.Mer. Parco Scientifico Tecnologico del Lazio Meridionale Soc. Consortile a r.l. per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 69543, dell'11 marzo 2016;

**VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2004/22/CE, a favore della Società Pa.L.Mer. Parco Scientifico Tecnologico del Lazio Meridionale Soc. Consortile a r.l. con Sede Legale in via Carrara 12/A – 04100 Latina (LT) e Sede Amministrativa in via Casilina Nord, 246 (km 68) 03013 Ferentino (FR) emanato da questa Direzione Generale in data 06 agosto 2015, con scadenza 21 luglio 2019 e successiva rettifica del 24 settembre 2015 con cui è eliminato il Modulo D1;

**ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCCVNT n. 110382, del 20/04/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTO** in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;



DECRETA

Art. 1

1. L'Organismo Pa.L.Mer. Parco Scientifico Tecnologico del Lazio Meridionale Soc. Consortile a r.l. con Sede Legale in via Carrara 12/A – 04100 Latina (LT) è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE , per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

ALLEGATO	MODULO DI VALUTAZIONE	ALLEGATO DELLA DIRETTIVA
Contatori dell'acqua (Allegato III MI-001)	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo F
Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume (Allegato IV MI-002)	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo F
Contatori di energia elettrica attiva (Allegato V MI-003)	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo F
Contatori di energia termica (Allegato VI MI-004)	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo F
Misure materializzate (Allegato X MI-008)		
Misure materializzate di lunghezza	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia della	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D



	qualità del processo di produzione Conformità basata sulla verifica del prodotto Conformità basata sulla verifica dell'unità	Allegato II - Modulo F1 Allegato II - Modulo G
Misure di capacità	Controllo di produzione interno e controlli ufficiali a intervalli casuali Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti Garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sullo strumento finale Conformità basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo A2 Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo E Allegato II - Modulo E1 Allegato II - Modulo F1
Strumenti di misura della dimensione (Allegato XI MI-009)	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti Garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sullo strumento finale Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto Conformità basata sulla verifica del prodotto Conformità basata sulla verifica dell'unità	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo E Allegato II - Modulo E1 Allegato II - Modulo F Allegato II - Modulo F1 Allegato II - Modulo G

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 36 della Direttiva 2014/32/UE.

#### Art. 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al 21 luglio 2019, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.



3. Il decreto direttoriale a favore di Pa.L.Mer. Parco Scientifico Tecnologico del Lazio Meridionale. dello 06/08/2015, si intende decaduto.

#### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

#### **Art. 4**

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 27 della Direttiva 2014/32/UE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

#### **Art. 5**

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in sostituzione del decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2001 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.



**Art. 6**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it): sezione "impresa", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Strumenti di misura").
2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

ROMA 21/4/2016

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

7/26